UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. 572 /A ----

Concessione demaniale n. L/O/531 del 21/09/2021 (PR. 17/D.L.)-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 - L.R. 2/2008 e s.m.i. - Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del

lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta DOMADOR SRL, tipologia di

concessione: AREE A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON

RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E

NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO

(art. 10 comma 1 lettera b) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), AREE IN

ACQUA LIBERE DA MANUFATTI (art. 10 comma 1 lettera d) R.R. n.

13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), **PONTILE FISSO** (art. 10 comma 1 lettera l),

R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), DARSENA COPERTA (art. 10 com-

ma 1 lettera z), R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), BOA PER ORMEG-

GIO UNITA' DI NAVIGAZIONE SINO A 6,00 METRI (art. 10 comma 1

lettera f), R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – attività d'uso: RESIDEN-

ZIALI E CONNESSE. -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO





- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----Premesso che: ------ la soc. DOMADOR S.R.L., con sede in Lesa (NO), Via Sempione n. 5, P.IVA 01042520039, era titolare della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 31.12.2013, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di LESA, foglio 12 mappale 609-1474-1475-1476, ad uso aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro, aree in acqua libera da manufatti, pontile fisso, darsena coperta, boe per ormeggio unità di navigazione sino a 6,00 metri;------ che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2018; ------- che in data 29.06.2018, (Prot. n. 2457), La Sig.ra KISS baerbel marianne christia, nella sua qualità di legale rappresentante della DOMADOR S.R.L., ha presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come i beni già oggetto di concessione scaduta; ------ ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. << la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della conces-



sione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;------ la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);------ la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L.

194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta
alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che:
1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, ri-
sponde all'esigenza di gara pubblica;
2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è
garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabi-
le a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;
3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che
richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché
l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 589 del 01.08.2018 si
stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del
28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge;
- visto il parere favorevole ai fini idraulici della Regione Piemonte - Direzio-
ne Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore
Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA, giusta determinazione nº
1151/A1817A del 11.04.2019;
- visto il parere favorevole espresso dal Commissariato italiano per la Con-
venzione italo-svizzera sulla pesca in data 04.04.2019, prot. 56/19;
- richiamata la determinazione n. 163 del 02.03.2020, con la quale, esperita
l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in
favore della DOMADOR S.R.L.;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;



CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alla Soc.: ------**DOMADOR S.R.L.**, con sede in Lesa (NO), Via Sempione n. 5, P.IVA 01042520039, nella persona del legale rappresentante Sig.ra KISS Baerbel Marianne Christia (c.f. KSS BBL 49T44 Z112Q), domiciliata per la carica presso la sede legale della società, di: -----occupare/mantenere l'occupazione di alcune aree appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel Comune di Lesa (NO) ed identificate al Foglio 12 mappale 609-1474-1475-1476 per complessivi mq. 431,62, di cui mq. 121,44 riconducibili alla tipologia "Aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro" (art. 10 comma 1 lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), mq. 190,30 riconducibili alla tipologia "Aree in acqua libere da manufatti" (art. 10 comma 1 lettera d) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), mq. 23,88 riconducibili alla tipolo-

gia "Pontile fisso" (art. 10 comma 1 lettera l) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), mq. 96,00 riconducibili alla tipologia "Darsena coperta" (art. 10 comma 1 lettera z) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e n. 1 "Boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt." (art. 10 comma 1 lettera f) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) sigla 583, al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dall'1.01.2019 al 31.12.2027 (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----per la seguente attività d'uso: residenziale e connesse, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2027. -----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € 9.012,00, ai sensi dell'allegato d del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario in data 6.03.2019 per € 8.607,05 e a saldo in data 10.06.2021 per € 404,95. Detto canone, per la sola boa di ormeggio, risulta classificato in base all'area, in acqua occupata dall'unità di navigazione (art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.. In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità dall' annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sosti-I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi



dell'art. 25 del Regolamento Regionale nº 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). ------Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---Art. 3 – Si da atto delle "garanzie" di € 3.716,64, le quali risultano interamente costituite a mezzo di versamento effettuato dal Concessionario in data 25.09.2013, ai sensi della precedente Concessione demaniale. -----Le "garanzie" così prestate saranno svincolate, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. ------Art. 4 – L'area/beni oggetto di concessione risultano già occupati dal Conces-

sionario, ai sensi della precedente concessione demaniale; -----

Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte



- a) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;---
- b) il pontile dovrà risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con
 D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo
 ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità
 in modo da evitare pericolo di deriva; ------
- d) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino co-



stituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizze-

Il Concessionario rimane inoltre obbligato a mantenere in efficienza i sistemi



di ancoraggio della boa esistente, che dovranno essere di lunghezza sufficiente e/o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permettere il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago, garantendo la massima solidità degli stessi in modo da evitare pericolo di deriva; Il Concessionario rimane inoltre obbligato al rispetto delle norme di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. -----Il Concessionario dovrà procedere con l'accatastamento degli immobili oggetto di concessione (darsena coperta) entro il 31.12.2021. ------Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione

dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad
altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessio-
ne
Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-
zione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione con-
cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e
l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autoriz-
zate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso
alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà
dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,
da compiersi a cura e spese del Concessionario
Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-
rio:
- per il mancato regolare pagamento del canone;
- per il mancato regolare pagamento del canone;
 per il mancato regolare pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 per il mancato regolare pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
 per il mancato regolare pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
 per il mancato regolare pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello
 per il mancato regolare pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
 per il mancato regolare pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
 per il mancato regolare pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.
 per il mancato regolare pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso. Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone



me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. ------Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spe-

se di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario. ------Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. ------Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. ------Art. 16 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. ------



In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni. Art. 17 - Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (fabbricati) da iscrivere al CF, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 99/2009 con modifica portata in aggiunta all'articolo 3, comma 2, ultimo cpv, del D. Lgs. 504/92 il soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc) è il Concessionario. -----Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Renato MELONE

La sottoscritta Kiss Baerbel Marianne Christia (c.f. KSS BBL 49T44 Z 1120), in qualità di Legale Rappresentante della Soc. DOMADOR S.r.l., avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli

17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni

del demanio della navigazione interna piemontese vigente.----

Lesa lì, 2/09/2021

articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del cano-	
ne), 5 (manutenzione del bene e accatastamento immobili), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di	
compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (re-	
sponsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della con-	
cessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene) e 17 (imposte).	
li,	
31-h. while was 3	
Registrato a Borgomanero-Sportello di Arona Thomas Volumento effettuato Imposta assolta con ettestazione di versamento effettuato Li della con ettestazione di versamento effettuato effettu	
Imposta assolta con ettratazione di versamento anettudo in data 11,0521 messo (PSP CENTRALE RALFELSEN) DELL'ALTO AR per € 1677 00 millose comb Verti share 1999	TE .
	Dira
Carmelina Elejia BARBAGALLO * * firmasu delega della Directore Provinciale * firmasu delega della Directore Provinciale Sabring Berramino	Lois Borgon
* firmasu delega della situatione Sabring Berramino	della
	C. Collins
	. 11.

14


il pres al risp

il richied

richiede

indirizzo

oggetto



ESTRATTO DI N

Foglio 12 scala 1




NORD

lago Maggi




richiedent		data	aggiornamenti
	DOMADOR s.r.l.	24.08.2010	1
indirizzo	LESA - Via Sempione,5	scala	
	LESA Via Semplone, 3	1:200	2
oggetto	GRAFICO ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI		
	CONCESSIONE DEMANIALE		3
	2551	protocollo	4
	6	3644 / 32	
l richiede	il tecnico ANL		

il presente disegno è posto sotto la tutela della legge - l'esecutore si impegna al rispetto dell'esclusiva - è fatto divieto di riproduzione e di consegna a terzi





GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 572/A. DEL 21/09/102/



SUPERFICIE OGGETTO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE

dedurre superficie occupata dal pontile

 $mq. (311,74 - 23,88) \dots = mq.$

287,86

